

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 90-1162

Interventi relativi al Patto di stabilita' interno degli Enti locali piemontesi per l'anno 2010 in applicazione del regolamento regionale n. 3/R/2010, art. 3.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

l'art. 77-ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che ciascuna Regione possa adattare le regole e i vincoli posti dal Patto di stabilita' interno per gli Enti locali del proprio territorio, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie di questi ultimi e fermo restando l'obiettivo per essi complessivamente determinato e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata;

ai sensi dell'art. 7-quater, comma 7, della legge 9 aprile 2009, n. 33, ai fini dell'applicazione del citato art. 77-ter, comma 11, della l. 133/2008, ogni Regione definisce e comunica agli Enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilita' interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

con il regolamento regionale approvato con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 1-13185 ed emanato con D.P.G.R. n. 3/R/2010 la Regione Piemonte ha provveduto a dare attuazione ai citati art. 77-ter, comma 11, della l. 133/2008 e 7-quater, comma 7, della l. 33/2009, adattando la disciplina del Patto di stabilita' interno 2010, quale dettata dal legislatore nazionale, alla diversita' delle situazioni finanziarie degli Enti locali piemontesi;

l'art. 4 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 ha dato copertura legislativa al predetto regolamento regionale, ribadendo la competenza della Giunta regionale in materia.

considerato che:

l'art. 3, comma 2, del citato regolamento 3/R/2010 prevede che al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacita' finanziaria degli Enti locali piemontesi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi del Patto di stabilita' interno assegnati dal legislatore nazionale ai singoli Enti locali possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso espresso dagli Enti interessati in conformita' del proprio ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede tempestivamente a comunicare agli Enti interessati il nuovo obiettivo;

il successivo comma 4 del medesimo art. 3 del citato regolamento 3/R/2010 prevede che nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la Regione garantisce, comunque, il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 77 ter, comma 11, della l. 133/2008;

con note ufficiali depositate agli atti del Settore programmazione strategica e valutazione politiche regionali gli Enti locali di cui al prospetto riportato nell'allegato 1 hanno consentito ad una modifica in senso peggiorativo del proprio obiettivo del Patto di stabilita' interno per l'anno 2010, nella misura indicata dal medesimo prospetto;

fermo restando l'obiettivo aggregato del comparto degli Enti locali piemontesi, quale risultante dalle comunicazioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 77-ter, comma 11, della l. 133/2008, e' quindi possibile procedere a modificare in senso migliorativo gli obiettivi del Patto di stabilita' interno 2010 assegnato ad altri Enti locali diversi da quelli di cui all'allegato 1;

ritenuto, alla luce del contesto complessivo della finanza pubblica e della ristrettezza delle risorse disponibili, di concentrare tali interventi sugli Enti locali che hanno evidenziato, attraverso i periodici monitoraggi del Patto di stabilita' interno 2010 condotti in ottemperanza alle previsioni di

cui all'art. 5 del citato regolamento regionale 3/R/2010, le maggiori criticità finanziarie, privilegiando, laddove ve ne siano le condizioni, compensazioni tra Enti su base provinciale; dato atto che per le Province sono stati attivati meccanismi di modulazione concertata dei trasferimenti regionali in conto capitale tali da agevolare il perseguimento, da parte delle stesse, degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2010 e che pertanto gli interventi in oggetto riguardano prioritariamente i Comuni;

considerato che l'individuazione dei Comuni aventi maggiori difficoltà, sulla base dei dati raccolti con il monitoraggio al 30 settembre 2010, è avvenuta sulla base del confronto diretto con le rappresentanze delle Associazioni del comparto;

dato atto che l'Assessore Bilancio e finanze, programmazione economico-finanziaria, statistica, risorse umane e patrimonio, pari opportunità ha tenuto, in data 26 novembre 2010, una apposita informativa sull'intervento regionale a favore degli EE LL in materia di Patto di stabilità interno, in sede di prima Commissione del Consiglio regionale;

dato altresì atto che i contenuti della presente deliberazione sono stati illustrati in data 26 novembre 2010 in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;

richiamato il fatto che gli Enti il cui obiettivo di Patto 2010 è stato modificato in senso migliorativo potranno essere chiamati a garantire il rientro secondo un profilo temporale concertato con Regione e che gli stessi potranno, laddove se ne configurino i presupposti, essere assoggettati alla sanzione prevista dall'articolo 4, comma 5 del citato regolamento regionale 3/R/2010;

ritenuto pertanto, per le ragioni evidenziate, di procedere alla modifica in senso parzialmente peggiorativo degli obiettivi degli Enti locali di cui al prospetto riportato nell'allegato 1 ed in senso migliorativo degli obiettivi degli Enti locali di cui al prospetto riportato nell'allegato 2, rideterminando gli obiettivi del Patto di stabilità interno 2010 degli Enti locali piemontesi secondo quanto indicato riassuntivamente nell'allegato 3;

tutto ciò considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per quanto in premessa indicato,

di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento regionale n. 3/R/2010, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2010 degli Enti locali di cui ai prospetti riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, nella misura ivi indicata;

di dare atto che le modifiche in senso migliorativo ed in senso peggiorativo sono di pari entità e, pertanto non modificano l'obiettivo aggregato degli Enti locali della Regione, secondo quanto prescritto dall'art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008;

di rideterminare gli obiettivi del Patto di stabilità interno 2010 degli Enti locali piemontesi secondo quanto indicato riassuntivamente nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con conseguente modificazione dell'allegato A del regolamento regionale n. 3/R/2010;

di dare atto che gli Enti il cui obiettivo di Patto 2010 è stato modificato in senso migliorativo dovranno garantire il rientro secondo un profilo temporale concertato con Regione e che gli stessi potranno, laddove se ne configurino i presupposti, essere assoggettati alla sanzione prevista dall'articolo 4, comma 5 del citato regolamento regionale 3/R/2010;

di dare mandato al Settore Programmazione strategica e valutazione politiche regionali di procedere a comunicare agli Enti locali interessati dalle modifiche i nuovi obiettivi del Patto di stabilità interno 2010 e a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato gli elementi informativi occorrenti per il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato